

quelli cui dan luogo in caso di licenziamento le disposizioni vigenti della legislazione dell'impiego privato dovranno essere stabiliti nel caso del primo comma fra l'esattore e l'impiegato e nel caso previsto dal secondo comma fra l'esattore uscente, l'esattore entrante e l'impiegato stesso tenuto presente il contratto preesistente, il contratto da farsi e le disposizioni legislative in materia ».

Non essendo presente l'onorevole Mazzini nè alcuno degli altri sottoscrittori dell'emendamento, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Metto dunque a partito l'articolo 106 nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 107:

« Gli obblighi degli esattori di cui all'articolo precedente non si estendono:

a) a coloro che non abbiamo i requisiti accennati dall'ultimo comma dell'articolo 14 della presente legge a e coloro che avendo prestato nell'esattoria opera saltuaria o accessoria non possono essere considerati come impiegati stabili:

b) al personale che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto.

« L'impiegato malgrado che abbia raggiunto il 65° anno di età all'inizio del nuovo appalto e l'impiegato che nel corso dell'appalto raggiunga il 65° anno di età, quando raggiungerà tale età, saranno mantenuti in servizio purchè entro il quinquennio raggiungano il limite minimo per il trattamento di quiescenza e a giudizio della Commissione di cui all'articolo 111 dimostrino di possedere le attitudini e la capacità per prestare utile servizio ».

A questo articolo era stato proposto il seguente emendamento dell'onorevole Mazzini, firmato anche dagli onorevoli Giuriati, Camerini, Di Francia, Volpini, Broccardi, Federzoni, De Bellis, Jacini:

« *Sopprimere le parole dell'ultimo comma:* entro il quinquennio raggiungano il limite minimo per il trattamento di quiescenza e a giudizio della Commissione di cui all'articolo 111... »

Non essendo presente l'onorevole Mazzini, s'intende che vi abbia rinunciato.

PERSICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Proporrei che fosse aggiunta la parola « provinciale » alla parola « Com-

missione ». Siccome c'è la Commissione provinciale e la Commissione centrale, non vorrei che qualche timoroso sentisse il bisogno di adire anche la Commissione centrale. È per chiarire.

D'ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSIO. Non mi pare sia serio insistere su questa proposta.

La Commissione centrale è il giudice che decide su ricorsi per incompetenza, sulle pronunce della Commissione provinciale. È assurdo pensare che possa sorgere il dubbio che si debba adire la Commissione centrale, anzichè quella provinciale. Non si può adire la Commissione centrale, se non c'è la sentenza di quella provinciale. Sarebbe come dire che si va in Corte d'appello, quando non vi è la sentenza contro cui appellare. Mi pare che si debbano fare le leggi con serietà tecnica e senza preoccuparsi di dubbi eccessivi.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore, vuole esprimere il suo avviso ?

UBERTI, *relatore*. Sono dello stesso parere dell'onorevole D'Alessio, perchè evidentemente si accenna alla Commissione provinciale. La Commissione centrale è una Commissione di assetto, un giudizio di secondo grado per i rimedi straordinari.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ?

BERTONE, *ministro delle finanze*. Mi associo alla Commissione e chiedo di parlare per una proposta.

Pregherei poi la Camera di voler consentire che sia modificato il testo della lettera a. Qui si dice che gli obblighi degli esattori non si estendono a coloro che non abbiano i requisiti accennati all'ultimo comma dell'articolo 214, della presente legge.

Ora i requisiti accennati in questo comma sono le condanne per truffa, appropriazione indebita o furto. La dizione evidentemente è impropria. Sarebbe più opportuno dire « alle persone contemplate nell'ultimo comma dell'articolo 14 della presente legge e a coloro che », ecc.

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento ?

UBERTI, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Persico insiste nel suo emendamento ?

PERSICO. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 107 con l'emendamento proposto dal ministro.

(È approvato).